

Veramente io non mi attendeva che si facesse nuovamente dall'onorevole Pescatore una proposta, la quale era stata respinta dalla Camera nella tornata precedente, e respinta in condizioni molto più favorevoli di quelle in cui si presenterebbe oggidì.

Quale era, infatti, la proposta che faceva nella precedente tornata l'onorevole Pescatore? Egli proponeva che si facesse facoltà alla Corte di cassazione, provvedendo sopra i ricorsi in questa materia, di esaminare i titoli. E noti la Camera che questa proposta veniva fatta allorchè non era peranco deciso se si sarebbe o no ammesso l'appello in questa materia dai tribunali provinciali alle Corti d'appello. Il che deve rendere di necessità più facile il permettere alla Corte di cassazione che entrasse nell'esame dei titoli, perchè era questo il solo mezzo che si lasciava alle parti per potersi porre al sicuro da una sentenza del tribunale provinciale che loro avesse recato qualche danno.

Or bene, in questa circostanza la proposta dell'onorevole Pescatore fu respinta dalla Camera, appunto per la considerazione che non pareva opportuno che con una disposizione quasi incidentale in questa materia si venisse a toccare l'organizzazione della Corte di cassazione. Questa fu la considerazione che mosse la Camera in questa deliberazione.

Ora, io domando, come potrebbe prendersi oggi in considerazione questa stessa proposta quando, oltre all'essere già stata respinta, viene in campo dopochè la Camera ha già ammesso che vi debba essere il rimedio ordinario, quello cioè dell'appellazione, il che rende molto meno necessaria la facilitazione dell'altro mezzo della Cassazione? Questa considerazione preliminare, a parer mio, dimostra che non può essere accettata la proposta dell'onorevole Pescatore.

Mi permetta poi l'onorevole preopinante che io gli osservi che i timori da esso manifestati non hanno fondamento. Sia pure che in una controversia che si agiti tra le finanze ed un privato si riconosca come dovuto un diritto, perchè implicitamente si ritenga esistente un contratto che forse non ha reale esistenza, qual è la conseguenza che potrà derivare da questo giudicato? La conseguenza sarà pur sempre circoscritta tra il demanio e la parte; quindi non potrà mai essere opposta sentenza di una delle parti contro l'altra che non discuteva il giudizio, poichè l'onorevole Pescatore sa meglio di me che la causa giudicata non può essere invocata salvo che fra le parti stesse. Se dunque la parte che può avere quest'interesse non era in giudizio, se chi contendeva era il demanio, non la parte interessata, certamente questa sentenza non potrà mai essere invocata.

Ma l'onorevole preopinante dice: una sentenza proferta dal tribunale provinciale, se non viene riparata, suscita una qualche pretesa nella parte contraria. Ma, Dio buono! chi suscita la pretesa nell'altra parte non è il fatto della sentenza, è la domanda del fisco, ossia delle finanze, che metterà in volontà l'altra parte d'istituire il giudizio.

Che cosa avverrebbe se si ammettesse quasi per ec-

cezione l'appello? Accadrebbe che, oltre di fare un giudizio in prima istanza, se ne istituirebbe anche un altro in appello tra la parte ed il fisco, e, qualunque sia il risultato di questo giudizio, si dovrebbe pur sempre procedere tra le parti ad un nuovo giudizio e in prima istanza e in appello; avremmo un giudizio di più con maggior aggravio delle parti, ma non avremmo una giustizia migliore. Non avrei dunque alcun timore quand'anche si ammettesse questa giurisprudenza. Ma, dice l'onorevole Pescatore, in Francia la Corte di cassazione aveva declinato dalle regole generali, e ha declinato appunto per rendere più facile il mezzo di ricorrere ad essa e di riparare gli errori che si fossero commessi dai tribunali. Ma sa egli innanzitutto l'onorevole Pescatore perchè in Francia la Corte di cassazione ha declinato in questa materia dai principii generali ed è entrata a discutere nel merito? La ragione sta appunto in che, secondo la legislazione francese, ammettendosi direttamente l'appello alla Corte di cassazione, ossia venendo tolta la facoltà di appellare alle Corti di appello, si attribuisce alla stessa Cassazione la facoltà, anzi s'impone il dovere di provvedere nel merito. È manifesto che, concedendosi questa potestà, implicitamente si fa lecito alla Corte di cassazione o per meglio dire si mette questo magistrato nella necessità quasi indeclinabile di prendere un tal qual esame del titolo stesso, perchè è impossibile che si provveda nel merito senza che, in certa maniera, si esaminino i titoli, si dia ai medesimi quella interpretazione che è più conforme alla loro lettera e spirito.

Se quindi l'onorevole Pescatore, invece che si è così virilmente opposto al progetto del Ministero, il quale voleva si lasciasse in disparte l'appello, e proponeva che si accordasse solo alle parti facoltà di ricorrere immediatamente alla Cassazione, autorizzando questa Corte di provvedere nel merito, avesse sostenuto col l'eloquente sua voce il progetto del Ministero, si sarebbe forse sancito anche presso di noi la stessa giurisprudenza.

Ma ciò la Camera non approvò; essa giudicò più conveniente (ed io credo che veramente sia più opportuno) che si adottasse il diritto comune. Non veggo quindi il perchè, dopo questo giudizio, si voglia declinare in questa parte ed introdurre una eccezione, lasciando alla Cassazione la facoltà di esaminare ciò che, secondo la sua istituzione, non le compete. Io quindi prego la Camera a non voler prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Pescatore, qualora venisse a formularla.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato NAYTANA.

NAYTANA. Il partito della presente legge, dopo tante discussioni, è oramai superato, come si raccoglie dall'esito delle particolari votazioni, e preveggo che non sarà diverso nella votazione definitiva. Si ha dunque fiducia che questa legge ottenga la sua sanzione. Ed in tal caso, qualunque sieno le mie convinzioni, io, non solo rispetterò le deliberazioni del Parlamento, ma ala-